Avv. GINO PANARESE
Via Arenaccia, 29 - Tel. 081 265185
80141 NAPOLI
Cod. Fisc. PNR GNI 32D15 G227O
Part. I.V.A. 0 1 0 1 5 2 9 0 6 3 6

n. 865/10 Sent.
n. 191/07 R.G.
n. 1036/10 Cron.
n. _____ Rep.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Acerra, dr. Nicola Ricciuto ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. R.G. 191/07, riservata in decisione il 03.2.2010

TRA

PROVINCIA di NAPOLI, in persona del suo Presidente p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla piazza Matteotti n. 1, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Aldo Di Falco e Giuseppe Cristiano che la rappresentano e difendono in virtù di procura generale ad lites allegata in atti;

-attrice in riassunzione-

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t. elett.te dom.ta in Napoli alla via Santa Lucia n. 81, presso lo studio dell'avv. Rosa Iossa che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti depositata in atti

-convenuta in riassunzione-

NONCHE'

CHIUCHIOLO Angelo Antonio, rapp.to e difeso, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione, dall'avv. Gino Panarese ed elett.te dom.to, in Saviano (NA), al corso Umberto I n. 43/45, presso lo studio dell'avv.to Raffaele D'Ascoli.

-convenuto in riassunzione-

NONCHE'

CHIUCHIOLO Donato, residente in Sant'Arcangelo Trimonte (BN), Contrada Casavecchia n. 54 .

-convenuto in riassunzione contumace-

Assistito con gli Assessori

1 8 NOV 2010

fonte: http://burc.regione.campania.it

NONCHE'

SODANO avv. Raffaele, quale procuratore di sé stesso, dom.to in Pomigliano d'Arco (NA) alla via Passariello n. 24;

-convenuto in riassunzione -

Oggetto: riassunzione ex art 392 cpc a seguito della sentenza con rinvio n. 3460/2006 della Corte di Cassazione di riforma della sentenza n. 864/2004 del Giudice di Pace di Acerra relativa alla richiesta di risarcimento danni conseguente il sinistro stradale affermatamente verificatosi in Acerra (NA) il giorno 16.12.2001 alle ore 19,05, sull'Asse Mediano Nola-Pomigliano d'Arco, Km 31,900 che vedeva coinvolto il veicolo tg. BA 334EK.

Nella suddetta sentenza n. 3460/06 del 24.1.2006 pubblicata il 17.2.2006, la Corte di Cassazione sui ricorsi proposti così decideva: "*Riunisce i ricorsi. Rigetta i primi due motivi del ricorso principale; accoglie i motivi terzo e quinto, nonché il quarto per quanto di ragione; dichiara assorbiti il sesto motivo nonché il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Acerra*"

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, per quanto attiene l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Chiuchiolo Angelo, va detto che la prova della titolarità attiva del rapporto giuridico sostanziale posto a base del giudizio avente ad oggetto il risarcimento danni derivante da sinistro stradale può essere fornita anche attraverso prova testimoniale ed anche mediante semplici presunzioni. Ebbene nel corso del giudizio conclusosi con la sentenza del Giudice di Pace di Acerra, poi impugnata, risulta che parte attrice, attraverso l'esibizione di diverse documentazioni tra cui il verbale dell'autorità di Polizia intervenuta su luogo dell'incidente, abbia certamente

fonte: http://burc.regione.campania.it

fornito tali presunzioni atte a fondare la propria legittimazione. Va detto inoltre che nel caso in questione, trovi applicazione l'art. 1140 c.c. in quanto Chiuchiolo Angelo risultava essere quantomeno il possessore dell'auto danneggiata, vale a dire colui che esercitava sulla cosa un potere di fatto corrispondente a quello proprio del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Sul punto va detto che la Suprema Corte di Cassazione, trattando della legittimazione attiva nel caso di possesso descritto dall'art. 1140 c.c.,in relazione a cause avente ad oggetto risarcimento danni derivante da circolazione stradale, ha in passato più volte affermato il principio secondo il quale il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui che si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e che, pertanto, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che abbia di esercitare quel potere. Cass. (n.14232/99;n.10843/97). In altre parole ha ritenuto che non sia necessaria la identità fra il titolo al risarcimento e il titolo giuridico di proprietà e che pertanto in giudizio il danneggiato che intende chiedere il risarcimento, debba solo dimostrare la esistenza del danno.

La Giurisprudenza di legittimità di recente ha addirittura stabilito che "in tema di circolazione stradale il diritto al risarcimento del danno relativo al danneggiamento del veicolo può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi a esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto reale o personale che egli abbia all'esercizio di quel potere" (Cassazione 23 febbraio 2006 n.4003).

Tale principio, dunque, può essere applicato anche al possessore del veicolo riconoscendogli la legittimazione attiva nell'azione di risarcimento del danno

fonte: http://burc.regione.campania.it

da sinistro stradale, ammettendo che il pregiudizio di natura patrimoniale derivato dal danneggiamento del mezzo possa riflettersi non solo nella sfera economica di chi sia l'effettivo intestatario del mezzo. Dovendo quindi ritenersi tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c., anche a prescindere dalla affermata produzione nel giudizio impugnato da parte di Chiuochiolo Angelo di documenti attestanti la sua proprietà al momento del giudizio, va, anche in questa sede, e contrariamente a quanto sostenuto dalla Provincia di Napoli, rilevata la sussistenza della legittimazione attiva e/o comunque della titolarità attiva del rapporto giuridico sostanziale posto dal suddetto Chiuchiolo Angelo a base della propria domanda risarcitoria. A fronte della situazione di fatto possessoria dichiarata e delle presunzioni dedotte in giudizio dal suddetto attore era infatti onere delle controparti ed anche eventualmente della convenuta Provincia di Napoli fornire prova circa, non solo la proprietà del veicolo da parte di un soggetto diverso, ma anche la eventuale non incidenza dei danneggiamenti lamentati sul patrimonio del possessore e la non esistenza da parte di quest'ultimo del potere di controllo su veicolo tale da rendere effettivo il suddetto pregiudizio economico lamentato sul proprio patrimonio. Tale prova però non risulta agli atti sia stata mai fornita.

In via egualmente preliminare, in relazione all'eccezione di carenza della propria legittimazione passiva sollevata dalla Provincia di Napoli e fondata sull'affermazione secondo cui titolare della strada in cui avveniva l'incidente dedotto in giudizio era al momento del fatto la Regione Campania e non la Provincia di Napoli, si deve rilevare che l'incidente per cui è causa si è verificato il 16.12.2001 sulla SS 162 "Asse Mediano", strada per stessa ammissione della Regione Campania di proprietà dell'ente regionale ma di cui

fonte: http://burc.regione.campania.it

sarebbe stata trasferita la manutenzione e la gestione all'ente Provinciale di Napoli con D.P.C.M. del 12.10.2000 e verbale di consegna del 17.10.2001 dallo Stato alla Regione Campania e contestualmente da questa all'Amministrazione Provinciale di Napoli per le funzioni di gestione e quindi di custodia e di manutenzione. Sennonché la Provincia di Napoli eccepiva l'irrilevanza del verbale di consegna del tratto di strada del 17.10.2001 in quanto non effettuato in contraddittorio, contrariamente a quanto stabilito dal codice della strada il quale, all'art 7 del d.p.r. 495/1992, per ciò che riguarda i passaggi di proprietà e di custodia tra enti proprietari delle strade, recita: "Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato, l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato". Ebbene, tale procedura, sulla scorta di una valutazione *incidenter tantum* operata da questo giudicante, risulta però non esser stata effettuata dalla Regione precedentemente al verbale di consegna del 20.12.2001, unico documento depositato agli atti dall'ente regionale a conforto delle proprie difese. Va rilevato infatti che nonostante la Regione Campania nella propria comparsa di costituzione e risposta faccia riferimento ad ulteriori documentazioni quali un verbale di consegna del 17.10.2001, con nota n. 12724 del 7.11.2001 indirizzata alla Provincia di Napoli con elenco strade allegato, dall'esame degli atti e più precisamente del foliario e della produzione di parte in questione, tali documenti non risultano affatto depositati, né allegati. Ne consegue quindi che, in virtù di quanto prodotto in giudizio, non risulta provata alcuna comunicazione fatta all'ente provinciale

fonte: http://burc.regione.campania.it

da parte della Regione Campania circa l'asserito trasferimento di competenze, in data precedente il 20.12.2001 e cioè giorno in cui veniva redatto l'unico verbale di consegna allegato in atti. Questo giudicante quindi sulla scorta di quanto allegato e provato non può individuare un legittimo trasferimento della gestione della strada *de qua* tra la Regione Campania e la Provincia di Napoli, in data precedente il 20.12.2001, con la conseguenza che, al momento del sinistro per cui è causa, avvenuto il 16.12.2001, la situazione di custodia di fatto della strada ove avveniva l'incidente sia da imputare solo ed esclusivamente all'ente regionale campano. Per quanto detto quindi l'eccezione sollevata dalla Provincia di Napoli risultava e risulta fondata con la conseguenza che la Regione Campania dovrà essere ritenuta l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda risarcitoria dedotta in giudizio.

Nel merito le domanda proposta da Chiuchiolo Angelo risulta fondata e va pertanto accolta: invero dalle dichiarazioni testimoniali del teste escusso, Esempio Rita sulla cui attendibilità non è emerso in corso di causa alcuna ragione di dubbio, nonché dalle stesse documentazioni depositate in atti è risultato acclarato che il tratto di strada interessato dalla buca in questione, e cioè uno svincolo della strada ex SS 162 n.c. "Asse Mediano", fosse una zona tale da rendere possibile alla amministrazione competente un controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Ne consegue che, nel caso in questione, per quanto riguarda la presunzione di responsabilità del danno cagionato a terzi, trovi applicazione l'art 2051 c.c. Questo giudice, infatti, ritiene dover aderire all'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (*ex plurimis* Cass.Civ. 5.8.2005 n.16675; Cass Civ 11446/2003; Cass Civ. 1.12.2004 n.22592; Cass.6.7.2006 n.15383; Cass Civ.8.3.2007n.5308) secondo il quale tale tipo di presunzione di responsabilità rileverebbe nei confronti della pubblica amministrazione con

fonte: http://burc.regione.campania.it

riguardo a quei beni demaniali che vengano usati dall'amministrazione medesima in situazioni tali da rendere possibile quel controllo, attraverso ad esempio personale addetto alla vigilanza continua della strada, atta ad impedire l'insorgere di pericoli per i terzi. In più va detto che, anche se non risultava necessario per parte attrice provare la celata insidia nella buca che aveva causato il danno alla sua auto, vista l'applicazione della disciplina di cui all'art 2051 c.c. di cui s'è detto, e pur vero che nel corso dell'istruttoria svolta è tuttavia emerso che tale insidia sussistesse effettivamente al momento dell'evento: Dalla testimonianza resa è risultato chiaro infatti che la buca apparisse improvvisa e celata innanzi al conducente dell'auto dell'attore e la circostanza riferita di altre auto ferme perché incorse nel medesimo incidente appare indice ancor di più della estrema insidiosità della degradazione del manto stradale. Risulta evidente infatti dalle documentazioni esibite e dalla stessa testimonianza resa che non solo il guidatore dell'auto attorea, ma anche altri conducenti di automobili, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo non erano riusciti ad evitare che il proprio autoveicolo sprofondasse nella buca, a conforto quindi della tesi circa l' insidiosità e l'invisibilità della degradazione del manto stradale in questione.

Per tutto quanto detto quindi risulta chiaro, anche a prescindere dall'applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art 2051 c.c, che la responsabilità della convenuta amministrazione provinciale resti provata anche argomentando ex art 2043 c.c.

Per quanto concerne invece la quantificazione dei danni va detto che la testimone escussa Esempio Rita ha effettivamente confermato che in conseguenza dello sprofondamento nella buca in questione l'auto di proprietà di Chiuchiolo Angelo subiva danni alle ruoti anteriori ed a quelle posteriori ed anche alla meccanica visto che l'automobile non era marciante e, d'altra

fonte: http://burc.regione.campania.it

parte, i danni lamentati da parte attrice risultano, anche solo in via presuntiva, compatibili con la dinamica dell'evento dedotta in giudizio. Tutto ciò premesso pertanto questo giudice, in considerazione anche del valore medio dei pezzi di ricambio secondo i listini della casa automobilistica in questione, desumibile dalle maggiori riviste specializzate in materia, dell'anno d'immatricolazione del veicolo danneggiato ed in ogni caso facendo ricorso al prudente apprezzamento, ritiene di liquidare la giusta somma risarcitoria in favore di Chiuchiolo Angelo in € 750,00 comprensive d'iva.

Le spese di causa del procedimento di causa seguono la soccombenza ed in assenza di nota giudiziale vengono liquidate in favore dell'avv Raffaele Sodano, procuratore di Chiuchiolo Angelo in detta fase processuale come in dispositivo;

Le spese di causa, del procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e quello di riassunzione innanzi al questo giudicante seguono allo stesso modo la soccombenza ed in assenza di notula giudiziale, vengono liquidate d'ufficio come in dispositivo.

P.Q.M.

- Il Giudice di Pace di Acerra, dr. Nicola Ricciuto, definitivamente pronunziando, rigettata ogni altra eccezione e richiesta, così provvede:
- Dichiara la Regione Campania in persona del Presidente p.t. unica ed esclusiva responsabile dell'incidente stradale per cui è causa e per l'effetto,
- condanna La Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Provinciale e suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo tg. BA 334EK di proprietà di Chiuchiolo Angelo da quantificarsi nella somma di € 550,00 comprensivi di iva e della sosta tecnica equitativamente determinata. Il tutto oltre

fonte: http://burc.regione.campania.it

rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto alla data della pubblicazione della sentenza ed oltre agli interessi legali a decorrere dall'evento sulle somme via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza, oltre ai soli interessi legali dalla data della pubblicazione al soddisfo.

- condanna inoltre La Regione Campania, in persona del Presidente e suo legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio impugnato, quantificate in € 50,00 per spese, € 480,00 per diritti, € 520,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione al difensore antistatario per tale fase di processo avv. Raffaele Sodano;
- compensa integralmente tra Regione Campania e Provincia di Napoli le spese di lite relative al procedimento innanzi al Giudice di Pace di Acerra poi impugnato;
- condanna inoltre La Regione Campania, in persona del Presidente e suo legale rapp.te pro tempore, in ordine al procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore Chiuchiolo Angelo, quantificandole in € 580,00 per diritti, € 620,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione al difensore antistatario per tale fase avv. Raffaele Sodano;
- condanna inoltre La Regione Campania, in persona del Presidente e suo legale rapp.te pro tempore, per quanto riguarda il procedimento di riassunzione innanzi a questo Giudice di Pace di Acerra, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore Chiuchiolo Angelo, quantificandole € 480,00 per diritti, € 420,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA con attribuzione al difensore antistatario per tale fase avv. Gino Panarese;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- condanna inoltre La Regione Campania, in persona del Presidente e suo legale rapp.te pro tempore, in ordine al procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla Provincia di Napoli, quantificandole in € 60,00 per spese, 580,00 per diritti, € 620,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA;
- condanna inoltre La Regione Campania, in persona del Presidente e suo legale rapp.te pro tempore, per quanto riguarda il procedimento di riassunzione innanzi a questo Giudice di Pace di Acerra ,al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla Provincia di Napoli, quantificandole € 480,00 per diritti, € 420,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA;
- condanna Chiuchiolo Angelo e l'avv Raffele Sodano alla restituzione di tutto quanto percepito dalla Provincia di Napoli a seguito della sentenza di del Giudice di Pace di Acerra impugnata e cassata, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data dell'incasso delle dette somme fino all'attualità.

Così deciso in Acerra (NA) il 3.3.2010

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Nicola Ricciuto

Resa pubblica mediante deposito effettuato
in questa Cancelleria
Addì 3 GIU 2010
Il Cancelliere

GIUDICE DI PACE DI ACERRA
Copia €
Urgenza €
Registraz. €
TOTALE €
richiesta di
Nola,
Lasciata copia
il - 7 OTT 2010
IL CANCELLIERE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ufficio Giudice di Pace Mandamento di Acerra

"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
E' copia conforme al suo originale e si rilascia in forma esecutiva
A richiesta dell'Avv. Parmarese Gino
Nell'interesse di De Iesu
Acerra, li 15 NOV 2010 firmato il Cancelliere

IL CANCELLIERE C1
Dott. Salvatore Volpalumbo

Ufficio Giudice di Pace di Acerra

E' copia della copia esecutiva rilasciata in data a richiesta
Dell'Avv. Parmarese Gino
E si rilascia per uso notifica il cancelliere
Acerra, li 15 NOV 2010

IL CANCELLIERE C1
Dott. Salvatore Volpalumbo

Si notifichi in copia la sentenza ed in forma esecutiva l'antescritta sentenza ad istanza dell'Avv. Gino Parmarese quale antistatario — a: Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale e dall'Avv. rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Bosco dell'Avvocatura Regionale elett.te domic.te alla via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli mediante consegna a mani di

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io Uff. Giud. ho notificato l'antescritto atto ad esso destinatario mediante consegna di copia a mani dell'impiegato addetto/a alla ricezione degli atti
Muzzi Rosa
18 NOV 2010
NA

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Alberto De Luca

fonte: http://burc.regione.campania.it

Assegnatario Gestione Beni demaniali
Classifica 10

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2011. 0879959 21/11/2011
Mittente Avv. GINO PANARESE

TRIBUNALE DI NAPOLI

ATTO DI PRECETTO DI PAGAMENTO

L'intimante avv. Gino Panarese, C.F. PNRGNI32D15G2270, nato a Paduli (BN) il 15.4.32, con studio alla Via Arenaccia, 29 - 80141 Napoli – telefax 081/265185, PEC **ginopanarese@avvocatinapoli.legalmail.it**, nella qualità di procuratore di se stesso.

PREMESSO

-che il Giudice di Pace di Acerra dr. Nicola Ricciuto con Sentenza n. 865/10, decisa il 3.3.2010 e resa pubblica il 3.6.2010, in accoglimento dell'atto di citazione in riassunzione della Provincia di Napoli nella causa iscritta a ruolo al n. 191/07, condannava, fra l'altro, la Regione Campania in persona del Presidente p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Rosa Iossa, al pagamento delle spese di giudizio sostenute dall'attore Chiuchiolo Angelo Antonio per il procedimento di riassunzione, quantificandole in €. 480,00 per diritti ed €. 420,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA, con attribuzione al costituito avv. Gino Panarese quale difensore antistatario;

-che la suddetta Sent. n. 865/10, spedita in forma esecutiva in data 15.11.2010 su richiesta dell'avv. Gino Panarese, quale attributario, veniva notificata alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. in data 18.11.2010 in Napoli alla Via S. Lucia, 81 c/o l'Avvocatura Regionale;

-che, su invito dell'avv. Rosa Iossa alla quale in data 29.9.10 era stata inoltrata con racc.ta a.r. richiesta di pagamento di somme a seguito di sent. n. 865/10, in data 22.3.2011 veniva rimessa a mezzo fax al n. 081/7964668 la distinta di facsimile di fattura per l'importo di €. 1.306,97 al netto della ritenuta d'acconto del 20% su €. 1.189,50;

-che nelle more, nonostante le varie promesse di pagamento fatte dalla sig.ra Centomani della Regione Campania tel. 081/7964551, fino ad oggi non è stato effettuato il pagamento di quanto descritto in detta richiesta.

Tanto premesso, l'intimante avv. Gino Panarese, nella espressa qualità di procuratore di se stesso, come innanzi identificato e dom.to, in virtù della sentenza n. 865/10 emessa dal Giudice di Pace di Acerra dr. Nicola Ricciuto, titolo esecutivo a norma di legge,

INTIMA E FA PRECETTO

Alla Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. dom.to per la carica presso la sede legale alla Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli e per esso al Demanio e Patrimonio Servizio Demanio in persona l.r.p.t. – Via Metastasio, 25 –

fonte: http://burc.regione.campania.it

Metastasio, 25 – 80125 Napoli di pagare, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto di precetto e nel domicilio eletto, la somma complessiva di €. 1.444,25, salvo errori ed omissioni, così distinta:

€. 900,00 diritti ed onorari liquidati in sentenza;
€. 112,50 spese forfetarie del 12,50% su diritti ed onorari;
€. 39,00 posizione ed archivio – diritti;
€. 16,00 rimborso spese relative;
€. 10,00 disamina titolo esecutivo – diritti;
€. 10,00 richiesta copie sentenza esecutiva – diritti;
€. 16,00 spese relative;
€. 10,00 ritiro sentenza – diritti;
€. 7,38 notifica sentenza – spese;
€. 10,00 ritiro sentenza notificata – diritti;
€. 10,00 esame relata di notifica;
€. 39,00 consultazione cliente – diritti;
€. 39,00 corrispondenza informativa – diritti;
€. 12,00 spese relative;
€. 9,00 scritturazione al computer della richiesta del 22.3.2011 al Demanio e Patrimonio – spese;
€. 10,00 diritti di collazione;
€. 18,00 scritturazione al computer del presente atto di precetto – spese;
€. 15,00 diritti di collazione;
€. 39,00 diritti atto di precetto;
€. 18,00 notifica atto di precetto – spese;
€. 10,00 diritti relativi;
€. 10,00 esame relata di notifica – diritti;
€. 10,00 ritiro precetto notificato – diritti;
€. 50,94 CPA 4% su €. 1.273,50;
€. 278,13 IVA 21% su €. 1.324,44;
€. 1.698,95- totale;
€. 254,70 ritenuta d'acconto su €. 1.273,50;
€. 1.444,25 netto a pagare

fonte: http://burc.regione.campania.it

Con espressa avvertenza che, non provvedendo al pagamento dell'importo di €. 1.444,25 al netto della ritenta di acconto di €. 254,70, nel termine di giorni dieci dalla notifica del presente atto di precetto e nel domicilio eletto, oppure mediante pagamento a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato al sottoscritto avv. Gino Panarese, da spedire sempre nel termine di giorni dieci dalla notifica dell'atto di precetto presso lo studio epigrafato, precisamente alla Via Arenaccia, 29 – 80141 Napoli, si procederà ad esecuzione forzata con ulteriore aggravio di spese e con ulteriore avvertimento che, qualora il pagamento dovesse avvenire oltre il decimo giorno dalla notifica del presente atto di precetto, sono dovuti ancora €. 250,00 per onorari.

Salvezze illimitate.

Napoli, 15.11.2011

Avv. Gino Panarese

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2011 addì del mese di novembre lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni c/o la Corte di Appello di Napoli, ad istanza dell'avv. Gino Panarese, nella qualità di procuratore di se stesso, Ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di precetto a:

1)-Regione Campania in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t. domiciliato per la carica presso la sede legale alla Via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli mediante consegna a mani di

ad esso intimato nel domicilio indicato consegnandone copia

2)-Regione Campania e per esso Demanio e Patrimonio Servizio Demanio, in persona l.r.p.t. – Via Metastasio, 25 – 80125 Napoli mediante consegna a mani di

dell' impiegato D'Alessio Fortunata

ricezione

per la

notificando

Napoli 18

Corte Appello Napoli
Gennaro Mele

fonte: http://burc.regione.campania.it